



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice designato dott. _____ ,

vista l'istanza di conversione della procedura in liquidazione del patrimonio *ex* artt. 14 ter ss. legge n. 3/2012, presentata da _____ , come meglio identificata in atti e la documentazione allegata, con memoria del 25.5.2022;

vista la relazione della dott.ssa _____ nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14 ter l. n. 3/2012, in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, non avendo mai svolto attività d'impresa;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, pendenza di plurime procedure esecutive; accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato *ex* art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni e la documentazione richiesta dalla legge;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge: l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed

escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che le passività del debitore ammontano a complessivi € 39.407,74, così come rappresentate nella relazione particolareggiata del professionista incaricato, di cui 1.032,00 in privilegio ed € 38.375,74 in chirografo;

osservato che il patrimonio del ricorrente risulta composto esclusivamente da un'autovettura Fiat modello Ypsilon targata _____, uno stipendio mensile netto di circa € 1.500,00, nonché del TFR maturato nel Fondo di categoria _____ dell'importo di circa € 20.109,06;

rilevato che il debitore propone di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento attraverso la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile, con l'attribuzione ai creditori della quota ad oggi riscattabile del TFR, corrispondente a € 1.668,00 (pari al 30% dell'importo versato al netto delle anticipazioni già corrisposte), nonché di parte del proprio reddito da lavoro dipendente, pari a € 250,00 mensili per tutta la durata della procedura, escluse le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare stimate dall'O.C.C.;

rilevato altresì che il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto da _____ nel 2019 con _____ S.p.A., con rata mensile di € 258,00, non è opponibile alla presente procedura secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

ritenuto, come prospettato nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che appare congruo escludere dalla procedura di liquidazione l'autovettura Fiat tenuto conto del modico valore del bene, attesa l'antieconomicità della sua alienazione; allo stesso modo dovrà essere esclusa la liquidazione della carta PostePay Evolution n. _____, senza giacenze medie rilevanti;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit. e che il compenso per l'attività dell'O.C.C. e del liquidatore è unico e va ripartito secondo un principio di proporzionalità; visto l'art.14-quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di _____ C.F. _____
_____ nata a Bergamo il _____ e residente in _____, via _____ n. 11,
per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

- a) nomina liquidatore la dott.ssa _____, con studio in Bergamo via _____, autorizzandola sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;
- b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati per estratto, e con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per tre mesi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12);

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12); - deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bergamo, 16/6/2022

Il giudice delegato